alla Segreteria della C.R.U.I segreteria@crui.it

e p.c. al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prof. Gaetano MANFREDI <u>segreteria.ministro@istruzione.it</u> gaetano.manfredi@unina.it

OGGETTO: IL PERSONALE TECNICO UNIVERSITARIO CON ABILITAZIONE ASN

Siamo dipendenti di varie Università italiane, inquadrati nel ruolo del personale tecnico-amministrativo (PTA), in possesso di un'elevata formazione (Laurea, Dottorato di Ricerca e/o Scuola di Specializzazione, etc.), di specifiche competenze nel campo della ricerca e della didattica (pubblicazioni scientifiche, progetti di ricerca, attività di docenza in corsi universitari e post universitari, master, etc.). Grazie ai suddetti titoli abbiamo conseguito, così come alcuni professori e ricercatori universitari, l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), introdotta dalla L. 240/2010, come requisito essenziale per l'accesso al ruolo di Professore Associato e/o Ordinario.

Nonostante il conseguimento dell'**ASN**, è per noi impossibile intravedere un avanzamento di carriera, quale legittimo riconoscimento dei titoli e delle professionalità raggiunte. Tale impedimento deriva da una serie di incongruenze contenute nelle vigenti norme sul reclutamento, che di seguito vengono esposte:

- Legge 240/2010 art. 18 comma 4: procedura riservata a soggetti esterni all'università che bandisce la "chiamata"; tale procedura esclude dalla partecipazione il PTA poiché lo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), con nota del D.G. dott. D. Livon, n° 26861 del 14/10/14 (allegata alla presente), ha interpretato che il PTA, sebbene con abilitazione ASN, non può partecipare ai concorsi riservati agli esterni e banditi dal proprio Ateneo perché portatore di una quota stipendiale già inclusa nel budget di Ateneo e nel calcolo dei Punti Organico, riconoscendoci, peraltro, soggetti interni.
- Legge 240/2010 art. 24 comma 5 e 6: procedure riservata a soggetti interni all'Università che bandisce la "chiamata"; tale procedura, riservata ai soli ricercatori e/o professori universitari (soggetti interni), esclude dalla partecipazione il PTA con abilitazione ASN, in maniera discriminatoria oltre che contraddittoria con l'interpretazione di "soggetto interno" indicata dal M.I.U.R e richiamata al precedente punto.
- Legge 240/2010 art. 18 comma 1: procedure riservata a qualsiasi soggetto in possesso di ASN che, pur comprendendoci in "via potenziale", in "concreto" ci esclude poiché molti Atenei non hanno ancora recepito quanto indicato nella suddetta nota del D.G. dott. D. Livon (n° 26861 del 14/10/14) in cui è stato giustamente sottolineato che "la quantità di punti organico conteggiati a seguito dell'assunzione del personale già in servizio presso l'Università equivale al differenziale tra la qualifica precedente e quella di nuova assunzione". Il non recepimento di tale ovvia interpretazione induce ancora oggi molti Atenei a considerare pari a 0.7 il costo in Punti Organico di una "chiamata" di un PTA con ASN risultato vincitore di una procedura concorsuale nel ruolo degli associati piuttosto che la quota differenziale.

Le suddette considerazioni chiariscono in maniera inequivocabile come le norme sul reclutamento della Legge Gelmini di fatto discriminano il personale tecnico universitario in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale. Tale circostanza è stata, nel passato, anche oggetto di specifiche interrogazioni parlamentari¹, che però non hanno avuto alcun seguito poiché proposte durante la fase terminale dell'allora legislatura. Nel 2017 una proposta di modifica dell'art. 24 fu presentata dal sen. Ignazio Angioni, quando fu da lui presentato (e approvato formalmente dal Ministro dell'Università dell'epoca, on. V. Fedeli) un emendamento alla legge finanziaria del 2017 insieme ad altri dieci senatori della Repubblica, al fine di aggiungere la dicitura "personale PTA" ai "ricercatori e professori associati" già citati dal comma 6 in esame. L'emendamento non ebbe la possibilità di essere votato, poiché l'allora "governo Gentiloni" pose la "questione di fiducia" alla legge finanziaria e quindi tutti gli emendamenti furono annullati².

Le contraddizioni dei suddetti articoli 18 e 24 della legge 240/2010, non rappresentano comunque le uniche norme, interne alla Legge Gelmini, che hanno discriminato la figura del Personale Tecnico Universitario; giova, infatti, ricordare che la stessa Legge, nella sua primaria versione, aveva introdotto un divieto totale per il personale tecnico universitario alla partecipazione ai bandi per attività di docenza interna al proprio Ateneo, **norma in seguito ritenuta "incostituzionale" e "discriminatoria" dalla Corte Costituzionale**3.

Ed ancora giova ricordare come, invece, **nel passato il ruolo del personale universitario è stato periodicamente oggetto di rivalutazione**. Il primo provvedimento in tal senso è stato il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che con gli art.li 49 e 50 consentiva l'inquadramento nella fascia dei professori associati dei tecnici laureati che avevano maturato tre anni di attività di ricerca e di didattica. Coloro che non furono ritenuti idonei al concorso per associato, sono attualmente parificati ai ricercatori a tempo indeterminato per quanto riguarda tutte le attività sia didattiche che di ricerca. Infine la Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1 c. 10, ripeteva la stessa procedura di cui sopra.

D'altronde, le comunità accademiche dovrebbero vedere con favore il passaggio di PTA con ASN a posizioni di professore universitario, data la pluriennale esperienza nel campo della ricerca e della didattica; tale progressione consentirebbe infatti di non disperdere le professionalità acquisite, di dare un impulso maggiore alle già avviate attività di ricerca, mediante la chiamata di figure professionali già inserite nelle realtà dipartimentali.

Le comunità accademiche non devono neanche temere che questo giusto riconoscimento che noi chiediamo possa "creare un precedente" o "aprire maglie" a scapito delle aspirazioni di carriera di altre figure universitarie: la nostra età media è di circa 50 anni e per avere conseguito l'ASN vuol dire che lavoriamo nel comparto universitario da circa 20-25 anni; ciò significa che le nostre "carriere interrotte" erano state tracciate negli anni 90 dai nostri "maestri" ormai in pensione, quando il ricorso a un ruolo di tecnico, in mancanza di altre vie, era prassi comune, si "entrava dalla finestra piuttosto che dal portone". In effetti, noi siamo rimasti appesi al "davanzale", ma abbiamo sempre lavorato con la stessa passione raggiungendo il traguardo dell'abilitazione scientifica nazionale.

In conclusione auspichiamo e chiediamo possibili iniziative atte a risolvere la nostra paradossale situazione, e che potrebbero essere facilmente intraprese con impegni finanziari irrisori rispetto a quelli già utilizzati per facilitare la progressione dei RTI con ASN nel ruolo dei professori associati.

¹http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=00045521&fbclid=IwAR1JNdwhrtA_95CBdHeViZwlBB5qI5RTFQwjqorVXQfgRviId6hYT88Vp8Y

²http://leg17.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/Emendc/1057674/1049432/index.html

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0078s-13.html

Nel ringraziarVi per la vostra azione e in attesa di un riscontro vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

I 48 firmatari

Mirian Agus mirian.agus@unica.it

Emanuela Anastasi emanuela.anastasi@uniroma1.it Nora Maria Andreola andreola.fernanda@unimore.it Roberto Arcioni roberto.arcioni@uniroma1.it beatrice.arosio@unimi.it beatrice Arosio Stefano Benvenuti stefano.benvenuti@unipi.it Nunzio Bianchi nunzio.bianchi@uniba.it Raffaele Bisogni Argenziano raffaele.argenziano@unisi.it Chiara Bonetto chiara.bonetto@univr.it Letizia Bonizzoni letizia.bonizzoni@mi.infn.it Luciana Bordin luciana.bordin@unipd.it Andrea Brotzu andrea.brotzu@uniroma1.it

Giosuè Caliano giosue.caliano@uniroma3.it Carmen Canevali carmen.canevali@unimib.it Claudia Carducci claudia.carducci@uniroma1.it Giovanna Castoldi giovanna.castoldi@unimib.it

Marcello Catra m.catra@unict.it fabio.cavulli@unitn.it Fabio Cavulli Stefania Daghino stefania.daghino@unito.it Maurizio Domenicucci m.domenicucci@gmail.com simonafazio@yahoo.it Simona Fazio Massimo Fusconi massimo.fusconi@libero.it Orietta Gandini orietta.gandini@uniroma1.it Marco Gargano marco.gargano@unimi.it Laura Giamperi laura.giamperi@uniurb.it Eliana Gianolio eliana.gianolio@unito.it Fiorina Giona fiorina.giona@uniroma1.it Angela Gradilone angela.gradilone@uniroma1.it Alessandro Lo Faro alessandro.lofaro@darc.unict.it Lucia Manganaro lucia.manganaro@uniroma1.it katia.mareschi@unito.it

Katia Mareschi Nicolò Masturzo nicolo.masturzo@unito.it Caterina Matteucci caterina.matteucci@unipg.it mario.minacapilli@unipa.it Mario Minacapilli Francesco Orsini francesco.orsini@unimi.it gregorino.paone@uniroma1.it Gregorino Paone Laura Pasquini laura.pasquini@unibo.it Daniela Pontiggia daniela.pontiggia@uniroma1.it

Paola Pregel paola.pregel@unito.it Carla Ragonese cragonese@unime.it Raffaella Rebucci raffaella.rebucci@unimi.it

anrosa@unica.it Antonella Rosa

Marco Sabatini marcosabatini@hotmail.it Alfredo Santovito alfredo.santovito@unito.it Luisa Schipilliti lschipilliti@unime.it

Vincenza Tornatore vincenza.tornatore@polimi.it Marco Vignetti marco.vignetti@uniroma1.it Samuele Voyron samuele.voyron@unito.it





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
P.le Kennedy, n. 20 – 00144 ROMA- Tel.: 06 97727322-7086

Ing. Giosuè Caliano
Dipartimento di Ingegneria
Università Roma Tre
Via della Vasca Navale, 84
00146 Roma
giosuè.caliano@uniroma3.it
(Anche in rappresentanza degli altri 51 firmatari dell'interpello)

Oggetto: Procedure di chiamata ex art. 18 legge n. 240 del 2010.

Con riferimento all'atto di interpello pervenuto a questo Ufficio e relativo alla richiesta di un parere del MIUR in merito alle procedure in oggetto, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione della norma contenuta nell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010, occorre precisare che la disposizione in esame coinvolge anche il personale tecnico amministrativo, il quale rientra tra coloro che hanno prestato servizio nell'Ateneo.

Occorre peraltro tener presente che nel caso di assunzione per chiamata ex art. 18 della legge n. 240/2010 di personale già in servizio presso l'Università, la quantità di punti organico conteggiati a seguito dell'assunzione equivale al differenziale tra la qualifica precedente e quella di nuova assunzione. Pertanto, tale nuova assunzione determinerà l'utilizzo del solo differenziale di costo in termini di punti organico.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele, Livon